



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F. 03901620017 - TEL. 0119329330 - FAX 0119329349

E-mail: tributi@comune.buttiglieraalta.to.it Pec: tributi@pec.comune.buttiglieraalta.to.it

TRIBUTI - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Codice CIG: Z702737DD5

Art. 1 – Finalità del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di del Comune di Buttigliera Alta, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005.

L'incarico è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi, anche sulla base di eventuali precedenti dannosi, attinenti all'attività dell'Ente ed alle necessità e problematiche correlate;
- b) valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, in linea con le innovazioni legislative, ed individuazione e segnalazione di eventuali nuove esigenze assicurative;
- c) predisposizione di un programma assicurativo completo;
- d) redazione dei capitoli di gara strutturati in base alle esigenze dell'Amministrazione, nonché quantificazione della spesa occorrente;
- e) collaborazione ed assistenza in occasione del collocamento delle coperture assicurative in fase di gara, mediante la predisposizione dei documenti necessari, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) collaborazione ed assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi (segnalazione delle scadenze, del pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, etc.);
- g) assistenza nella gestione di sinistri attivi e passivi, anche per il tramite di sistema informatico con accesso ai dati da parte dell'Ente e report semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) sulla sinistrosità;
- h) redazione di relazione dettagliata, entro il mese di dicembre di ogni anno, sullo stato delle coperture esistenti, con evidenza di eventuali criticità riscontrate;
- i) ogni ulteriore consulenza ed assistenza in materia assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.

Art. 2 – Durata

La durata dell'incarico è di quattro anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.

È facoltà dell'Ente prorogare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anni, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

Art. 3 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Ente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 13.

Art. 4 - Situazione assicurativa

Le polizze assicurative del Comune di Buttigliera Alta attualmente in corso, sono le seguenti:

TIPO POLIZZA	COMPAGNIA	ALTRI DATI	PREMIO ANNUO	DATA SCADENZA
ALL RISKS PROPERTY	UNIPOL ASSICURAZIONI		11.810,36	30/06/2025
INFORTUNI CUM.	UNIPOL ASSICURAZIONI		2.303,25	30/06/2025
KASCO KILOMETRICA	UNIPOL ASSICURAZIONI		1.200,00	30/06/2025
POLIZZA CUM. A VEIC. MOT.	UNIPOL ASSICURAZIONI	DAIHATSU TERIOS CH 271 KK	339,87	30/06/2025
POLIZZA CUM. A VEIC. MOT.	UNIPOL ASSICURAZIONI	PIAGGIO QUARGO DX 58470	443,06	30/06/2025
POLIZZA CUM. A VEIC. MOT.	UNIPOL ASSICURAZIONI	FIAT GRANDE PUNTO DR 847 TL	344,61	30/06/2025
POLIZZA CUM. A VEIC. MOT.	UNIPOL ASSICURAZIONI	MACC. OP. AFM 362	453,53	30/06/2025
POLIZZA CUM. A VEIC. MOT.	UNIPOL ASSICURAZIONI	FIAT DOBLO' CY 593 ZV	467,99	30/06/2025
POLIZZA CUM. A VEIC. MOT.	UNIPOL ASSICURAZIONI	AUTOBUS CB 248 EB	1.274,57	30/06/2025
R.C.T.O.	REALE MUTUA		16.200,00	30/06/2025
RC PROFESSIONALE	LIBERTY SPEC. SERVICES		5.600,00	30/06/2025
TUTELA LEGALE	ROLAND Rechtsschutz-		3.807,50	30/06/2025
			44.244,74	30/06/2025

Art.5 – Corrispettivi

L'affidamento del servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art.35 del Codice degli appalti e quindi della disciplina da applicare agli appalti dei servizi, **l'importo stimato complessivo dell'appalto** viene stimato per l'intera durata in complessivi € **27.596,30** al netto di.

Il suddetto valore è stimato applicando ai premi imponibili in corso le percentuali del 6% per la polizza libro matricola (RCA) e la percentuale del 13% per tutte le altre polizze.

Le percentuali indicate derivano dall'applicazione della media delle percentuali riportate nella griglia di valutazione delle offerte economiche.

Art. 6– Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dall'Ente al broker; il broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il broker si impegna a trasmettere all'Amministrazione, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 20 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Buttigliera Alta. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento dei premi assicurativi ricevuti dall'Ente alle imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 8 -Obblighi delle parti contraenti

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, l'attività oggetto di appalto ed, in particolare, ad espletare le prestazioni di cui ad art. 1 del presente Capitolato d'Oneri.

Il broker ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed incaricati il segreto d'ufficio, anche in riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del codice civile.

L'Ente si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 9 – Svolgimento del servizio

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente, se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Buttigliera Alta autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Art. 10 – Referente del Broker

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 11– Responsabilità del Broker

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dal D.lgs. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker, nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico dovuti a comportamenti avvenuti durante la vigenza dell'incarico. I rischi per le responsabilità scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 12 – Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base dei premi assicurativi imponibili e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al broker aggiudicatario. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 13 – Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale almeno pari a quello previsto per legge.

Art. 14 – Penali e risarcimento danni

L'Ente appaltante ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, in relazione all'esecuzione del presente servizio ed imputabili a inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui al presente capitolato, negligenze, imperizie, violazione di norme di legge o amministrative.

Fermo restando il diritto al risarcimento di cui sopra, in caso di inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui sopra, l'Ente appaltante può formalizzare delle contestazioni di addebito a carico del broker aggiudicatario.

Eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati al broker dall'Amministrazione a mezzo PEC. Il broker dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

a. per la mancata presentazione del report semestrale sulla sinistrosità da rendersi (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) come previsto dall'art. 1 lettera g) verrà applicata una penalità pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

b. per la mancata presentazione della Relazione annuale sullo stato delle coperture esistenti da rendersi entro il mese di dicembre di ogni anno come previsto dall'art. 1 lettera h) verrà applicata una penalità pari all'0,3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, potranno essere applicate al broker penali, da commisurarsi secondo la gravità dell'inadempimento, con il massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La comminazione di almeno cinque contestazioni di addebito, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce la facoltà all'Ente di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, senza che il contraente possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione dell'Ente di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione sorgerà il diritto dell'Ente di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti per il nuovo affidamento.

Art. 16 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 19– D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali dell'Amministrazione.

Art. 20 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi e del GDPR 679/ 2016, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 21 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del broker.

Art. 22 –Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente capitolato speciale, si fa espresso rinvio alle disposizioni del bando di gara, del disciplinare e alle normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al decreto legislativo n. 209/2005.

RUP

(Trapanese Rag. romeo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Trapanese Rag. romeo)